

INPS*Direzione Centrale delle Prestazioni***Roma, 20-04-2006****Messaggio n. 12002****OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 1994**

Da parte di alcune strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della sentenza n.264 del 1994 della Corte Costituzionale, anche a seguito di alcuni comportamenti difformi che si sarebbero evidenziati sul territorio.

In particolare è stato chiesto se, **in presenza di una riduzione della retribuzione nell'ultimo quinquennio, sia possibile neutralizzare, ai fini del calcolo della pensione, escusivamente i periodi di attività lavorativa meno retribuiti che abbassano la retribuzione media settimanale di riferimento, e calcolare la pensione prendendo in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, unicamente i periodi durante i quali siano state percepite retribuzioni superiori.**

Al riguardo si richiama il punto 2 della **circolare n. 133 del 1997**, con la quale è stato precisato che "ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n. 264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva **tutto** il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione".

Si ribadisce pertanto l'impossibilità di procedere alla neutralizzazione di singoli periodi, e la necessità di escludere dal calcolo della pensione anche tutti i periodi di lavoro successivi alla riduzione retributiva.

Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

IL DIRETTORE CENTRALE

NORI**INPS**

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Circolare n. 133**OGGETTO: Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 1994. Chiarimenti.**

Con circolare n. 52 del 20 febbraio 1995 sono state impartite le disposizioni applicative della sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 22-30 giugno 1994, relativa all'esclusione, ai fini del calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti spettanti a lavoratori che abbiano compiuto l'età pensionabile, dei periodi di retribuzione ridotta compresi nell'ultimo quinquennio di contribuzione, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva minima.

A seguito di quesiti formulati da alcune Sedi in merito all'individuazione della retribuzione da prendere a riferimento per stabilire quando sia avvenuta la riduzione retributiva e ai periodi da escludere dal calcolo della pensione, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

1 - Retribuzione di riferimento per l'individuazione della riduzione retributiva

In base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.264 l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima è finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento pensionistico causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro.

Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguardavano lavoratori, già in possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima, che avevano subito, "in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva".

segue

In proposito la Corte ha ritenuto che al compimento dell'età pensionabile la pensione non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini dell'anzianità contributiva minima, e "calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo".

Tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, si ribadisce innanzi tutto che, come già precisato con la circolare n.52, ai fini dell'applicabilità della sentenza n. 264 la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, e cioè "in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso".

Conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza in questione non è applicabile.

In concreto, ai fini dell'applicazione della sentenza n.264, sarà sufficiente verificare che la riduzione si verifichi nell'anno solare nel quale è compresa la 260 settimana di contribuzione.

Cio' premesso, per verificare l'applicabilità della sentenza n.264 nel caso di cambiamento dell'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di contribuzione, occorre prendere a riferimento la retribuzione settimanale media percepita nell'anno di cessazione della precedente attività, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite per tale attività, e metterla a confronto con la retribuzione media settimanale percepita nello stesso anno, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite in relazione alla nuova attività lavorativa.

Se la nuova attività inizia in un anno solare diverso da quello in cui è avvenuta la cessazione del precedente rapporto di lavoro sarà sufficiente mettere a confronto le retribuzioni medie settimanali dei due anni in questione.

Per verificare l'applicabilità della sentenza n. 264 nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro occorre mettere a confronto la retribuzione media settimanale percepita nell'anno solare indicato dall'interessato nella domanda di applicazione della sentenza con la retribuzione media settimanale percepita nell'anno solare precedente.

2 - Periodi da escludere dal calcolo della pensione Ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza

n.264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione. In ogni caso non possono essere escluse dal computo più di 260 settimane di contribuzione.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, debbono essere calcolate in due quote, a modifica dei criteri indicati con la citata circolare n.52 del 1995, si precisa che sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, sia quella della quota relativa alle anzianità maturate successivamente, devono essere determinate senza tener conto dei predetti periodi; ovviamente la retribuzione pensionabile di entrambe le quote, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota.

Inoltre gli anzidetti periodi devono essere esclusi dall'anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se si collocano anteriormente al 1 gennaio 1993, e da quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.

Ne consegue che, qualora l'attività lavorativa meno retribuita sia iniziata anteriormente al 1 gennaio 1993, non deve essere calcolata la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi.

Ovviamente la pensione determinata con gli anzidetti criteri e assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile sarà posta in pagamento soltanto nel caso che risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato su tutta la contribuzione.

Resta fermo che la sentenza n.264 è applicabile a condizione che i periodi da escludere dal computo non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia alla data di compimento dell'età pensionabile da parte dell'interessato.

Si ricorda infine che ai fini dell'applicazione della sentenza n.264 è sempre necessaria una richiesta da parte degli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO